



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | CENTURELLI | LIVIA |
| <input type="checkbox"/> | BERSANI | GIUSEPPE |
| <input type="checkbox"/> | MANCINI | ORAZIO |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

SEZIONE 8

Presidente e Relatore

Giudice

Giudice

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 5756/12

UDIENZA DEL

10/06/2014

ore 09:30

SENTENZA

N°

6125/8/14

PRONUNCIATA IL:

10/6/2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24/6/2014

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5756/12
depositato il 17/05/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TMB061L00873/2011 IVA-ALTRO 2005
SANZIONI
contro: DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA UFFICIO CONTENZIOSO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

DOTT. NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso, la società _____ - ha impugnato l'avviso con cui l'Agenzia delle Entrate, sulla base delle risultanze della documentazione allegata in sede di risposta al questionario inviato alla società, aveva ritenuto non spettante la detrazione IVA relativa ad alcune fatture emesse a carico della medesima _____ dalla _____, dalla _____ e dallo Studio _____, ed aveva per l'effetto accertato una maggiore IVA dovuta in relazione all'anno d'imposta 2005.

Eccepiva la contribuente l'infondatezza dei rilievi (di insufficienza della documentazione offerta a sostegno ovvero di non inerenza dei costi esposti) mossi dall'Ufficio e chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.

Nel giudizio così radicato si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia dando preliminarmente atto dell'intervenuto annullamento, in sede di autotutela parziale, della maggior parte delle riprese operate.

L'Ufficio ribadiva la correttezza dei restanti rilievi instando pertanto per la conferma della legittimità dell'accertamento in parte qua con rigetto del ricorso.

All'udienza del 10-6-2014 la causa era riservata per la decisione.

All'esito dell'odierna pubblica discussione - cui presenziavano entrambe le parti - rileva la Commissione come il proposto ricorso meriti accoglimento.

Ferma restando l'intervenuta cessazione della materia del contendere per ciò che concerne le riprese che hanno formato oggetto del provvedimento di autotutela n. TMB61L00054/2012 allegato agli atti dalla D.R.E., deve invero ravvisarsi la fondatezza delle deduzioni mosse dalla _____ con riferimento agli ulteriori rilievi oggetto di contestazione da parte sua, e che sono esaminati nel dettaglio come segue.

Rilievo concernente il disconoscimento della detrazione dell'IVA esposta nella fattura n. _____, di cui al punto 14 dell'avviso di accertamento _____

Si tratta di una fattura di spese per servizi inerenti il complesso immobiliare sito a _____) addebitati dalla _____ alla proprietaria _____, la quale a sua volta ha riaddebitato tali spese ai conduttori dell'immobile.


La ripresa dell'Ufficio si basa sulla ravvisata inidoneità della documentazione fornita dalla ricorrente a dimostrare l'inerenza di tali spese all'attività d'impresa (di cui all'art. 19 comma 1, del DPR n. 633/72), non evincendosene la reale natura dei costi addebitati.

Purtuttavia, atteso che il medesimo rilievo risulta posto alla base della ripresa a tassazione dei costi concernenti altre fatture emesse a carico della contribuente - del tutto analoghe come contenuto a quella in questione, e corroborate da documentazione avente le medesime caratteristiche di quella ritenuta come sopra insufficiente - poi annullata in sede di autotutela, non è dato individuare elementi di peculiarità della fattura n. _____ tali da giustificare la mancata ricomprensione nel provvedimento di annullamento disposto, re melius perpensa, dalla D.R.E.

Deve, per tali ragioni, procedersi pertanto all'annullamento anche del rilievo in esame.

Rilievo concernente il disconoscimento della detrazione dell'IVA esposta nella fattura n. _____ emessa dallo Studio _____, di cui al punto 2 dell'avviso di accertamento _____

L'indetraibilità dell'IVA esposta nella fattura in questione - avente per oggetto le competenze relative al "progetto di valorizzazione del complesso direzionale e produttivo _____ sito a _____ - da



parte dell'Ufficio si fonda sul difetto del requisito di inerenza del costo all'attività d'impresa, ravvisato sulla scorta di una clausola del contratto di locazione stipulato in data 30-12-2003 dalla [redacted] e da [redacted], che poneva a carico di quest'ultima le spese relative all'immobile locatole.

Ha ritenuto la D.R.E., sulla base delle previsioni di tale contratto, che anche le spese di cui alla fattura in esame andassero ricomprese in quelle poste a carico della conduttrice [redacted].

Tuttavia, con le pattuizioni di cui al citato contratto - allegato sub 10 al ricorso - risultano imposte alla conduttrice le sole "opere di manutenzione e riparazione" (ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria, che sono a carico della locatrice [redacted]), peraltro concernenti la porzione di immobile concesso in locazione alla [redacted].

Deve pertanto escludersi che possano ricomprendersi in tali spese quelle - di natura affatto diversa e di oggetto ben più ampio, concernendo l'intero complesso solo in parte locato alla [redacted] - sostenute per la realizzazione di un progetto per la valorizzazione dell'immobile di [redacted], che ha formato inoltre oggetto di specifico incarico conferito allo Studio [redacted] come da disciplinare da quest'ultima sottoscritto (cfr. il documento allegato sub 9 al ricorso).

Le motivazioni poste a base del rilievo de quo risultano pertanto infondate ed il rilievo va per l'effetto annullato in questa sede.

Rilievo concernente il parziale disconoscimento della detrazione dell'IVA esposte nelle fatture nn. [redacted], [redacted] e [redacted] 5 emesse dalla [redacted], di cui ai punti 5, 9, 13 dell'avviso di accertamento [redacted].

L'indetraibilità di parte dell'IVA (in misura di € 24.956,95 a fronte di € 33.200,00 complessivamente esposti nelle fatture in questione) è stata motivata dall'Ufficio con il difetto del requisito di inerenza di cui all'art. 19 comma 1, del DPR n. 633/72 già citato.

Orbene, rilevato preliminarmente che dette fatture risultano emesse a fronte di servizi di amministrazione forniti dalla [redacted] in forza di due contratti sottoscritti con la [redacted], l'uno in data 17-1-2000 e l'altro in data 8-11-2005 - con il primo dei quali il compenso annuo spettante alla fornitrice veniva stabilito in 40.000,000 di lire, aumentato poi con il secondo contratto ad € 12.000,00 mensili (pari a € 134.000,00 annui) - si osserva che la validità di tali contratti non è in alcun modo contestata dalla D.R.E., la quale ne ha anzi posto le risultanze a base dell'annullamento parziale del rilievo de quo in autotutela.

Ne consegue che il contestato difetto del requisito di inerenza - riscontrato peraltro solo per una parte dei costi portati dalle fatture in questione - deve ritenersi del tutto privo di fondamento, con susseguente nullità del rilievo.

Da tutto ciò discende che le deduzioni della ricorrente risultano fondate, con la conseguenza che l'avviso di accertamento impugnato va corrispondentemente annullato in questa sede.

Gravi motivi - suggeriti dalla condotta dell'Ufficio che, con il riesame in autotutela dell'atto emesso e con il successivo annullamento di questo (anche se parziale), ha mostrato encomiabile volontà solutoria della controversia - giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P. Q. M.

La Commissione dichiara in parte cessata la materia del contendere ed accoglie il ricorso nel resto.
Spese compensate.

Milano, 10-6-2014

Il Presidente est. 